



COMUNE DI LARI

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico - ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.

Il presente Regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Le attività agricole che per qualsiasi motivo dovessero intervenire sui corsi d'acqua pubblici e nelle loro pertinenze così come dichiarati ai sensi della Legge 36/1994 (Legge Galli), dovranno essere preventivamente autorizzati dalla competente Autorità, in particolare per i corsi d'acqua classificati di Bonifica ai sensi del R.D. 215/1903 e della Legge Regione Toscana n. 34/94 le Autorità Competenti sono il Consorzio di Bonifica Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa ed il Consorzio di Bonifica Val d'Era di San Miniato, la normativa di riferimento è il R.D n. 368/1904.

Per tutti gli altri corsi d'acqua l'Autorità competente è la Provincia di Pisa – Area Governo del Territorio – Servizio Difesa del Suolo U.O.O. Idraulica e la Normativa di riferimento è il R.D. 523/1904.

ARTICOLO 2

Il servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne di Lari.

ARTICOLO 3

Espletamento del servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale rientra nell'ambito delle competenze del corpo di Polizia Rurale che, nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, è coadiuvato dal Servizio Tecnico e individuato dalla Giunta Comunale.

Il servizio di Polizia Rurale è svolto dagli ufficiali ed agenti del Corpo di Polizia Municipale sotto la direzione del Sindaco e dell'Assessore competente da Lui delegato.

Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le altre forze di Polizia nonché per gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del C.P.P. .

L'attività della Polizia Municipale si esplica nell'ambito delle competenze indicate dalla Legge 07.03.1968, n. 65 e dal vigente Regolamento di Polizia Municipale.

ARTICOLO 4

Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di Polizia Rurale

Norme comuni

Salvi i poteri straordinari attribuiti al Sindaco, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionario Responsabile del Servizio di Polizia Rurale.

CAPO II

SISTEMAZIONE DELLE SUPERFICI ESTERNE

ARTICOLO 5

Aree pertinenziali

L'area di pertinenza delle costruzioni deve essere oggetto di complessive sistemazioni nel rispetto delle norme vigenti in materia di permeabilità dei suoli e dovrà essere prevalentemente piantumata con essenze arboree autoctone.

ARTICOLO 6

Patrimonio arboreo esistente

Le piante di alto fusto sono protette su tutto il territorio comunale.

Per piante di alto fusto si intendono alberi con una circonferenza del tronco di almeno 80 cm misurata a 100 cm dal suolo. Se l'attaccatura della chioma è inferiore a tale altezza, la misura viene effettuata immediatamente sotto la attaccatura della chioma. Nel caso di alberi con più tronchi, si misura la somma delle circonferenze dei singoli tronchi.

Non sono soggetti alle presenti norme gli alberi da frutto, ad eccezione di olivi, noci e castagni.

Non sono altresì soggetti alle presenti norme gli alberi da frutto "Ciliegi" in quanto essenza caratterizzante l'identità dei luoghi del territorio comunale di Lari e per questo assunto ad Invariante Strutturale nel Piano Strutturale Comunale, pertanto tutti i ciliegi indipendentemente dalla razza e dalle dimensioni del tronco sono protetti.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento i proprietari di terreni su cui insistono "Ciliegi" dovranno presentare la mappatura dei Ciliegi esistenti tramite la compilazione di un modulo da richiedersi e da riconsegnare all'Ufficio competente. Stessa procedura dovrà essere effettuata dai proprietari ogni volta che si impiantano nuovi ciliegi.

La morte naturale o a seguito dell'azione dell'uomo di un ciliegio dovrà essere comunicata all'ufficio competente nel primo caso, mentre dovrà essere obbligatoriamente e preventivamente autorizzata (nullaosta) nel secondo caso.

L'Amministrazione Comunale attiverà delle forme di incentivazione alla coltivazione del ciliegio e alla sua piantumazione prevalentemente in quei terreni che attualmente risultano abbandonati o incolti, previa richiesta da parte degli stessi proprietari che documentino lo stato di abbandono e il relativo impegno alla coltivazione del terreno. L'Amministrazione comunale provvederà ogni anno a stabilire le forme e i modi di incentivazione tenendo conto delle domande pervenute nell'anno solare precedente.

Su tutto il territorio Comunale, anche quello non sottoposto a particolari vincoli di tutela ambientale e/o monumentale da specifiche Leggi, l'abbattimento o la capitozzatura delle piante di alto fusto sono subordinati a specifico nullaosta da parte della Amministrazione Comunale, sentiti gli Uffici competenti.

Gli alberi di alto fusto come sopra definiti sono protetti e su di essi è vietato effettuare interventi di rimozione, di danneggiamento, di modifica strutturale, di disturbo alle radici con pavimentazioni impermeabili, con scavi o ammassi di materiali, con deposito o sversamento di sali, oli, acidi o basi, con posa di condutture ed eventuale fuoriuscita dalle stesse di liquidi, gas o altre sostanze.

Gli interventi su piante di platano sono regolati dal D.M. 412/87 e ss.mm.ii. "Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano".

CAPO III

DELLA PROPRIETÀ E DEI FURTI CAMPESTRI

ARTICOLO 7

Del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale

E vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti di recinti e dei ripari di cui agli articolati del Codice Penale.

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, col bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alle altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da arrecare il minore danno possibile.

Negli altri casi il passaggio deve avvenire sul limite di proprietà o sulle servitù esistenti e senza danneggiare i raccolti.

ARTICOLO 8

Alberature di confine

Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini di ogni proprietà, non latistante a strade, e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono dal fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni dei rispettivi articoli del Codice Civile.

ARTICOLO 9

Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi, ad ogni richiesta degli agenti.

ARTICOLO 10

Proprietà dei frutti

I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

ARTICOLO 11

Tombinature

Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere degli organismi interni esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai).

Le tombinature di acque pubbliche dovranno ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento essere preventivamente autorizzate dalla competente autorità.

CAPO IV

PREVENZIONI INCENDI

ARTICOLO 12

Accensione Fuochi

È vietato accendere i fuochi a distanza minore di metri 100 dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile e dalle strade pubbliche e/o di uso pubblico.

Il fuoco deve comunque essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà.

Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché il fuoco non sia spento.

È vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto. In alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura.

È vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc.

È vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.

È vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno o comunque ogniqualvolta possa essere presumibile la incontrollabilità del fumo stesso.

L'accensione di fuochi nelle aree agricole è consentita nei seguenti casi purché preventivamente comunicata agli organi comunali competenti e comunque eseguita in conformità alle specifiche norme di prevenzione:

- a) ad esclusione dei periodi a rischio di cui ai regolamenti vigenti solo se strettamente necessario alle esigenze personali di soggetti che svolgono attività lavorativa o di altra natura connesse all'attività agricola ed alla selvicoltura, utilizzando spazi ripuliti ed isolati da materiale infiammabile.
- b) per la cottura di cibi nei bracieri, barbecue o altre strutture realizzate nelle aree appositamente attrezzate, nel rispetto delle norme d'uso ivi indicate.
- c) in bracieri o barbecue situati in giardini o in altre pertinenze di abitazioni.

In tutti i casi in cui sia consentita l'accensione di fuochi dovranno essere comunque adottate le necessarie precauzioni per evitare la propagazione del fuoco e di faville al fine di impedire l'incontrollato propagarsi alla vegetazione spontanea o coltivata con rischio di sviluppo d'incendi.

Nelle aree attrezzate esistenti deve essere assicurata la ripulitura della vegetazione nella fascia di separazione dal bosco e la dotazione dell'idonea cartellonistica indicante le norme d'uso finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

Comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

Si applicano in proposito le disposizioni previste dal T.U.L.P.S. e dal C.P.

ARTICOLO 13

Materiali Infiammabili

Il deposito e la conservazione di materiale esplosivo o infiammabile per uso agricolo è consentito con l'osservanza delle disposizioni del T.U.L.P.S., nonché della normativa vigente in materia di sicurezza per stabilimenti, depositi, l'impiego e il trasporto di oli minerali e successive modificazioni.

CAPO V

DEI PASCOLI

ARTICOLO 14

Coltivi a pascolo

Le superfici a pascolo, soprattutto per gli ovini, dovranno essere “lavorate” almeno una volta l’anno in modo da mantenere sufficientemente elevata la diversità biologica nel completo rispetto dell’assetto idrogeologico.

ARTICOLO 15

Pascolo su altrui proprietà

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli incaricati della vigilanza.

ARTICOLO 16

Pascolo in aree di frangia

E vietato far transitare e/o condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i fossi, i cigli, le arginature dei corsi d'acqua e le scarpate laterali alle strade.

ARTICOLO 17

Abbeveramento nei fossi

E vietato lasciare scendere per le strade il bestiame ad abbeverarsi nei fossi e canali laterali, a meno che siano stati costruiti appositi abbeveratoi, dietro il consenso della competente Autorità.

ARTICOLO 18

Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie.

Per le strade, il bestiame deve essere guidato e custodito da persona capace ed in numero sufficiente per impedire che crei difficoltà al libero transito e rechi molestia ai passanti e comunque secondo le prescrizioni dettate dal N.C.S

Gli animali indomiti e pericolosi devono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per il pubblico transitante.

Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

Nel transitare sulle strade la mandria non dovrà comunque occupare uno spazio superiore ad un terzo della carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio ed alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.

Di notte devono essere precedute e seguite da personale munito di fanale acceso oltre alle dotazioni di Legge.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame salvo specifiche autorizzazioni per manifestazioni paesane.

ARTICOLO 19

Custodia del bestiame

Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli articoli del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'ente o dai privati.

ARTICOLO 20

Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

ARTICOLO 21

Pascolo in ore notturne

Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

ARTICOLO 22

Adempimenti amministrativi

I pastori transitanti, entro due giorni dal loro arrivo nel Comune, devono denunciare all'Ufficio comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alla loro dipendenza. Qualsiasi mutamento deve essere denunciato entro 24 ore all'Ufficio comunale.

ARTICOLO 23

Adempimenti Sanitari

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transitanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del Regolamento locale d'igiene e del Regolamento di Polizia Veterinaria vigente e delle ordinanze amministrative in vigore.

Articolo 24

Norme Finali

Per l'esercizio del pascolo sui beni privati soggetti a vincolo idrogeologico si devono osservare le Leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Per l'esercizio dei pascoli sui beni di proprietà demaniale del Comune si devono osservare le disposizioni del Regolamento del godimento in natura dei beni. In mancanza di tale Regolamento si devono osservare le norme contenute nelle Leggi e regolamenti forestali.

ARTICOLO 25

Comportamenti Sanzionabili

I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi, ancorché provenienti da altri comuni che, con la loro condotta, si rendano pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la morale, saranno segnalati all'Autorità competente per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui alle vigenti Leggi.

CAPO VI

DETTENZIONE ANIMALI

ARTICOLO 26

Allevamenti, Localizzazioni e Concimaie

La detenzione di animali di qualunque genere è consentita a distanza da edifici con destinazione d'uso civile , commerciale, direzionale e turistica, a condizione che i ricoveri, paddock, tettoie, recinti nei quali sono allocati gli animali siano posti alle distanze minime seguenti:

- allevamenti familiari

- 25 mt. da edifici, 10 mt. da confini, strade di pubblico passaggio, spazi ad uso pubblico; per le abitazioni dei proprietari o degli aventi in uso le strutture, deve essere prevista una distanza minima di 5 metri;

- per le concimaie (quando previste) deve essere prevista una distanza di 50 mt. da edifici, confini, strade di pubblico passaggio, spazi ad uso pubblico; per le abitazioni dei proprietari o degli aventi in uso le strutture, deve essere prevista una distanza minima di 10 metri;

- allevamenti produttivi:

- 250 mt. dagli edifici

- 100 mt. dalle strade regionali, provinciali e comunali

- 50 mt. dai confini e strade vicinali

- 25 mt. dall'abitazione dei proprietari o degli aventi in uso le strutture

- per le concimaie deve essere prevista una distanza minima di 500 mt. Dagli edifici, confini, strade di pubblico passaggio, spazi ad uso pubblico; per le abitazioni dei proprietari o degli aventi in uso le strutture, deve essere prevista una distanza minima di 25 metri;

- allevamenti produttivi con metodo biologico (Decreto 29 marzo 2001 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali) o biodinamico.

- 250 mt. dagli edifici

- 100 mt. dalle strade regionali, provinciali e comunali

- 50 mt. dai confini e strade vicinali

- 25 mt. dall'abitazione dei proprietari o degli aventi in uso le strutture

- per le concimaie valgono le stesse distanze di cui sopra

Nella fase di localizzazione di tali strutture dovranno essere valutati i parametri che possono determinare una maggiore molestia (n. di capi, venti dominanti, temperature, esposizione, conformazione del terreno, ecc.) e le tecniche che saranno adottate per limitare le emissioni odorigene, al fine di poter richiedere distanze maggiori di quella minima sopra citata.

ARTICOLO 27

Animali da Cortile

All'interno dei centri abitati così come definiti dal N.C.S, escluso i centri storici, possono essere detenuti solo animali di bassa corte (pollame, conigli, piccioni, faraone) per un indice complessivo determinato dalla presenza degli animali non superiore a 20, calcolato secondo gli indici unitari della tab. 1), a condizione che i ricoveri o i recinti siano posti alla distanza minima di 50 mt. da edifici, confini, strade di pubblico passaggio, spazi ad uso pubblico.

Ai sensi della presente articolo, si definisce allevamento familiare quello in cui l'indice complessivo determinato dalla presenza degli animali sia non superiore a 20, calcolato secondo gli indici unitari delle specie di cui alla seguente tabella:

- Tabella -

Faraone	2
Pollame	2
Palmipedi	15
Coniglio	2
Piccione	0,4 con un massimo di 25 capi
Tacchino	15
Suino	30
Bovino	50
Struzzo	30
Equino	50
Ovini, caprini	30

ARTICOLO 28

Detenzione Cani di specie diversa da quelli da compagnia

All'interno dei centri abitati così come definiti dal N.C.S, nei resedi esterni delle abitazioni è consentita la detenzione di cani (di razza diversa da quelli da compagnia) in numero max di 2 capi, a condizione che i ricoveri siano posti ad almeno 10 metri da abitazioni altrui, confini, strade di pubblico passaggio, spazi ad uso pubblico. Inoltre tutte le recinzioni e i cancelli delimitanti i resedi dovranno essere realizzati in modo da impedire la possibilità all'animale di affacciarsi su proprietà pubbliche o private per la salvaguardia dell'incolumità delle persone. Nel caso di comprovata molestia derivante dalle emissioni acustiche dei cani, il proprietario o la persona responsabile dovrà, nel periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 8.00 confinare gli animali in ambiente chiuso, in modo da minimizzare l'emissione sonora o adottare sistemi di contenimento del rumore.

CAPO VII

BOSCHI CESPUGLIATI E TERRENI VINCOLATI

ARTICOLO 29

Uso a pascolo

I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincoli, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di Legge e Regolamenti in vigore per quanto concerne l'obbligo della autorizzazione per immettere animali al pascolo sia libero che di allevamento.

CAPO VIII

STRADE ED ACQUE

ARTICOLO 30

Disposizioni comuni

L'uso della viabilità comunale e vicinale nella sua generalità deve avvenire nel completo rispetto da parte di tutti gli utilizzatori seguendo un comportamento civile e responsabile in quanto bene comune, a tal fine dovranno essere osservate tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia.

È fatto divieto di fare opere, depositi ed ingombri sul suolo delle strade comunali consorziali e vicinali in modo da pregiudicare il libero transito, di alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.

E' fatto divieto su strade pubbliche o di uso pubblico il transito con veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli, salvo autorizzazione a seguito di espressa richiesta indicante il periodo e le modalità di transito e il percorso effettuato.

E' fatto divieto di transito su strade pubbliche o di uso pubblico con pavimentazione in asfalto del transito di veicoli agricoli a cingoli che non siano muniti di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce.

E' fatto divieto di rimuovere la segnaletica (direzionale, di avviso, etc.) presente su strade pubbliche o di uso pubblico.

È pure fatto divieto di condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensioni che compromettano il buono stato delle strade, di danneggiare il sedime stradale ed i manufatti con carri, con gli strumenti agrari ed in qualsiasi altro modo.

ARTICOLO 31

Strade Pubbliche e Pertinenze

E' proibito danneggiare, occupare od alterare la forma delle strade pubbliche e le loro pertinenze, impedire il libero scolo delle acque nei fondi laterali, oppure versare in esse acqua di fondi, trattenere le acque che dalle strade si riversano nei terreni più bassi.

I fossi laterali delle strade comunali e rurali devono essere a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati, ciascuno per il tratto prospiciente il terreno di sua proprietà, mantenuti puliti e, una volta all'anno o, quando occorra, anche più volte, devono essere spurgati.

E' proibito scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvo regolari concessioni dell'Ente proprietario della strada.

Non possono, altresì, essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.

Chi ha ottenuto la predetta autorizzazione deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute ed in ogni caso sempre tenuto a formare e mantenere le opere costituenti l'accesso.

Le diramazioni devono, per un tratto di almeno dieci metri, essere costruite con materiali di buona consistenza e sempre mantenute senza fango.

In corrispondenza delle predette diramazioni dovranno essere regolate le acque provenienti dalla diramazione medesima in modo che non abbiano a recare danno alla strada mediante il convogliamento delle stesse in griglie, caditoie, zanelle per tutta la larghezza della diramazione.

Gli accessi e le diramazioni esistenti dovranno uniformarsi alle prescrizioni del presente regolamento, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

ARTICOLO 32

Terreni laterali alle Strade Provinciali, Comunali, Vicinali

E' vietato aprire canali e fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade, senza apposita autorizzazione rilasciata dall'ente competente e comunque a distanza minore della profondità dei canali o scavi, partendo dal confine della strada (piede della scarpata se in rilevato, ciglio della stessa o ciglio esterno del fosso in trincea, nel caso che la strada sia munita di fosso o fossi laterali).

E' vietato costruire case o muri di cinta od elevare recinzioni di alcun genere lungo le strade esterne degli abitati, a distanza minore di tre metri dal confine stradale, salvo norme diverse previste dal vigente regolamento di edilizia.

E' pure vietato piantare alberi a distanza minore di m. 3 dal confine stradale, e siepi a distanza minore di m. 1 dal ciglio, se di altezza fino a un metro, di m. 3 dal ciglio se di altezza superiore, salvo distanze superiori per comprovata mancanza di visibilità.

E' vietato inoltre, in prospicienza di strade comunali e vicinali, eseguire qualsiasi tipo di coltivazione a distanza inferiore di mt. 2 dal limite superiore della scarpata o, in assenza di quest'ultima, di mt. 2 dal limite interno della cunetta.

Per ogni altra disposizione riguardante la tutela delle strade e la circolazione, si richiamano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 33
Formazioni arboree in fregio

A titolo di indirizzo si indica la necessità di dotare i collettori principali di formazioni arboree pluristratificate realizzate esclusivamente con essenze autoctone tali da formare corridoi faunistici e mantenere un aspetto ambientale di pregio oltre ad aumentare la capacità di trattenimento ed assorbimento degli elementi fertilizzanti, potenziali fonti di inquinamento.

Per i piantamenti degli alberi e siepi, lateralmente alle strade, e la coltura dei terreni a bosco devono osservarsi le prescrizioni di cui alla Legge Regionale n° 39/00, il Nuovo Codice della Strada e le consuetudini locali.

ARTICOLO 34
Manutenzione siepi

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a fare tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale lasciando comunque sempre aperta la visuale.

In caso di trascuratezza da parte del proprietario o di sua inadempienza, o di chi per esso, nel termine prescrittogli, l'Amministrazione potrà far compiere dette operazioni a spese della parte inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

I proprietari dei terreni boscati hanno l'obbligo di tenere i sentieri confinanti o percorrenti le rispettive proprietà, costantemente sgombri da qualsiasi vegetazione o da ogni eventuale impedimento al libero transito.

ARTICOLO 35
Spazi di manovra

I frontisti confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse regolare capezzagna per avere adeguati spazi di manovra per i mezzi agricoli e le relative attrezzature senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

ARTICOLO 36

Derivazioni artificiali ed irrigazione

I proprietari e gli utenti di canali artificiali, insistenti lateralmente o in contatto con le strade, sono obbligati ad impedire la espansione dell'acqua sulle medesime ed ogni guasto al corso stradale ed alle sue pertinenze.

La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non ne derivi danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un controfosso.

ARTICOLO 37

Abbeveratoi

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti.

E' vietato di lavare in essi il bucato ed introdurvi oggetti di qualsiasi specie.

Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli e delle attrezzature agricole.

ARTICOLO 38

Manutenzione strade secondarie

I proprietari frontisti delle strade vicinali di uso pubblico hanno l'obbligo di mantenere la sede viaria in buono stato di percorribilità con qualsiasi veicolo, assicurando il mantenimento della baulatura a schiena d'asino della sede viaria nonché la corretta regimazione delle acque piovane.

Gli aventi diritto, frontisti etc., su strade secondarie private ma di uso pubblico potranno, ricevere un contributo da parte dell'Amministrazione Comunale per il mantenimento delle stesse.

Allo stesso modo l'Amministrazione Comunale potrà partecipare al riattamento di viabilità storicizzate e di crinale ritenute utili per un miglioramento del collegamento tra località disagiate ancorché ad oggi non più riconoscibili sul territorio e per le quali possa essere dimostrata una valida possibilità di riuso a fini di fruizione del territorio.

Resta comunque indispensabile il completo accordo tra tutti gli aventi diritto.

CAPO IX

MALATTIA DELLE PIANTE, DEL BESTIAME E TRATTAMENTO DEI RESIDUI

ARTICOLO 39

Difesa contro le malattie delle piante

Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità competente, d'intesa con gli Istituti preposti impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coltivatori e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della Legge recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche.

ARTICOLO 40

Commercio e trasporto piante e sementi

E vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinate alla coltivazione.

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, è vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato d'immunità rilasciato dall'osservatorio fitopatologico competente.

ARTICOLO 41

Lotta alla nottua ed alla piralide

Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati interrati, raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 di Aprile.

ARTICOLO 42
Esche avvelenate

(L.R. 39/2001)

E fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo o agli animali, di darne preventivo avviso all'Autorità competente e di sistemare, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle/cartelli recanti ben visibile la scritta "Campo (o prato) avvelenato" – "esche velenose" o simili riportante anche il tipo di sostanza venefica impiegata.

Per le esche derattizzanti, o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali è prevista la predisposizione di una idonea protezione e cartellonistica di avviso e/o avvertimento.

Le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 43
Denuncia obbligatoria

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità competente qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo e comunque nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 44
Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui va fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infettati, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno loro impartite dalla competente Autorità.

ARTICOLO 45
Eliminazione di animali morti per malattie infettive

L'eliminazione degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o in sospetto di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni dettate per l'occasione dagli organi competenti e comunque nel completo rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 46

Maturazione del letame e spargimento liquami

Il letame nella concimaia dovrà essere asportato in modo da non creare molestia nel rispetto dell'igiene e del decoro.

Al fine di garantire una idonea maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei, il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato prima dello spargimento in vasche o in bacini di accumulo a perfetta tenuta e con capacità utile complessiva non inferiore al volume del liquame prodotto dall'insediamento in sei mesi di attività per gli allevamenti suinicoli e avicoli, quattro mesi per gli altri allevamenti e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Il letame dovrà essere asportato con mezzi adeguati, senza dispersione di liquami od altro, e dovrà essere interrato subito, fatto salvo lo spargimento stagionale sui prati stabili.

I liquami potranno essere trasportati e distribuiti in orari e con le modalità di seguito stabilite:

- Lo spargimento dei liquami su prati stabili dovrà avvenire solo ed esclusivamente dalle ore 21.00 alle ore 9.00 del giorno successivo; gli orari potranno essere modificati con ordinanza sindacale.
- È fatto divieto di spargimento di liquami zootecnici nel periodo dal 1 Novembre al 31 Marzo nei giorni di pioggia e, dopo le precipitazioni, fin quando il terreno non permette di essere lavorato per l'interramento.
- È fatto divieto di spargimento dei liquami zootecnici sui terreni gelati o saturi d'acqua
- È fatto divieto di spargimento dei liquami nelle zone agricole di tutela, di rispetto fluviale, dei pozzi e nelle aree di escavazione, onde impedire infiltrazioni inquinanti nella falda acquifera superficiale.

Lo spargimento dei liquami dovrà essere comunque preventivamente autorizzato.

Il trasporto del letame destinato alle concimaie, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche, deve avvenire per le vie meno centrali, per i tratti più brevi e nelle ore di minore densità del traffico nonché con la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Si devono usare mezzi di trasporto adatti allo scopo per evitare il disperdimento del materiale.

Il trasporto deve essere effettuato, nel caso di attraversamento di centri abitati, nelle ore più fresche e con carri coperti.

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, verrà applicata una sanzione sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti l'onere della rimessa in pristino e/o le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

CAPO XI

CACCIA E PESCA

ARTICOLO 47

Caccia

L'esercizio della caccia è regolato dal t. u. delle Leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da Leggi e regolamenti speciali.

Per la caccia valgono, oltre ai principi generali e disposizioni di cui alle Leggi vigenti, anche le norme emanate con Leggi e regolamenti Regionali e le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale e locale.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

E' vietata la distruzione di nidi e delle nidiate degli uccelli. E' parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali, prelevare uova o piccoli per impadronirsene.

CAPO XII

CORSI D'ACQUA, FOSSI E CANALI DI BONIFICA

La materia trova disciplina anche nelle Leggi e nei regolamenti generali statali, regionali e locali, con particolare riferimento per le acque pubbliche alle disposizioni in materia di interferenze con le pertinenze idrauliche di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 368/1904.

Tutti gli interventi di manutenzione da effettuarsi sulle opere idrauliche e sui canali di bonifica di cui ai succitati R.D. dovranno essere preventivamente autorizzati rispettivamente dalla Provincia di Pisa Sezione Idraulica, mentre per i secondi dovranno essere autorizzati dal Consorzio di Bonifica Ufficio dei Fiumi e Fossi di Pisa o dal Consorzio di Bonifica della Val d'Era di San Miniato, per quanto di loro competenza. Le normative citate nel presente comma (R.D. 523/1904 e al R.D. 368/1904) sono richiamate integralmente e fanno parte sostanziale del presente Regolamento, costituiscono invece allegato al presente regolamento sotto la lettera "A" i seguenti documenti:

- Elenco documenti necessari per l'autorizzazione di attraversamento;
- Elenco documenti necessari per la concessione di copertura su demanio;
- Elenco documenti necessari per l'autorizzazione di immissione su demanio;

Non sono soggetti a nessun atto autorizzativo gli interventi di manutenzione relativi a fossi campestri ricadenti nel territorio com.li che vanno a confluire nel reticolo idraulico minore, i quali sono disciplinati, salvo specifiche, nell'articolato che segue.

ARTICOLO 48

Deflusso delle acque

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche se non specificatamente autorizzato dall'ente competente, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere le quali, che ancorché instabili possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque dei fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime ed alla circolazione stradale.

ARTICOLO 49

Tutela dei corsi d'acqua

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alveoli, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, e di fare opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze medicinali per la pesca.

Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride e le acque nere di qualsiasi origine se non previo trattamento depuratore debitamente autorizzato dal Comune, e sentito il parere degli organi tecnici e sanitari.

I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente od in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime ed ogni guasto al corso stradale e le sue pertinenze.

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi colatori pubblici, senza il permesso dell'autorità amministrativa competente. Così pure lo scarico o estrazione di materiali di qualunque genere, nell'alveo dei corsi d'acqua, deve essere autorizzato dall'autorità competente.

ARTICOLO 50

Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine, a norma degli articoli del Codice Civile e Penale, così come le acque provenienti dai fondi superiori non possono essere deviati in nuovi canali o fossi senza il consenso scritto del proprietario che attualmente li riceve.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

E' fatto obbligo ai possessori o gestori di fossi di rimuovere prontamente alberi, tronchi, rami o altro materiale di ostruzione caduto nell'invaso, che possa ostacolare il deflusso delle acque, nonché di gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere.

L'attuazione del presente articolo non necessita l'emissione continuativa dell'ordinanza nei confronti del proprietario inadempiente.

Accertata la violazione da parte degli uffici competenti sarà notificato al gestore ed in ogni caso al proprietario del fondo, in forza della sua responsabilità oggettiva, l'ordine di procedere alla eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni 2 (due) dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

Trascorso inutilmente tale periodo verranno applicate le sanzioni previste, previo l'avvio della procedura per l'esecuzione delle stesse in danno.

ARTICOLO 51

Espurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà pubbliche e private e sia sempre assicurato un libero, costante e regolare deflusso delle acque.

Gli stessi devono altresì provvedere ad estirpare e tagliare le erbe e gli sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali al fine di assicurare il decoro delle aree stesse ed in particolare nel rispetto del Codice della Strada.

Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari o di coloro che ne traggono godimento ai fini dell'accesso.

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere rifezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

ARTICOLO 52

Manutenzione affossature secondarie

E' data facoltà in caso di intralcio a specifiche operazioni colturali, e per aumentare la economicità delle stesse, di eliminare temporaneamente le affossature secondarie campestri senza incidere sui collettori principali; è fatta salva la loro ricostituzione appena concluse le operazioni colturali e comunque prima dell'arrivo delle piogge.

A tale scopo dovrà essere presentata semplice comunicazione al Sindaco almeno 60

giorni prima contenente una puntuale descrizione fotografica, eventualmente anche grafica, della situazione esistente, delle modalità di ricostituzione e l'eventuale necessità di incremento della rete di scolo, che dovrà prevedere uno sviluppo di almeno 200 ml/ha.

Eventuali solchi da erosione venutisi a creare in seguito ad eventi anche eccezionali dovranno prontamente essere ripristinati, avendo cura di aumentare il volume delle affossature per evitare il ripetersi del fenomeno.

In caso di deposito di materiali di erosione su aree pubbliche, i costi di ripristino sopportati dalla Pubblica Amministrazione, ricadranno sui proprietari dei terreni oggetto di erosione, previa comunicazione agli stessi.

ARTICOLO 53

Distanze per fossi, canali ed alberature

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alle profondità del fosso o del canale e comunque nel rispetto delle normative vigenti e delle consuetudini locali, salvo le limitazioni per l'esecuzione di lavori, opere o affini nelle fasce limitrofe alle acque pubbliche imposte dal R.D. 523/1904 o dal R.D. 368/1904.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza delle alberature valgono le norme del Codice Civile e quanto già riportato nel presente Regolamento, salvo le limitazioni per l'esecuzione di lavori, opere o affini nelle fasce limitrofe alle acque pubbliche imposte dal R.D. 523/1904 o dal R.D. 368/1904.

Dovranno comunque essere rispettate distanze diverse disposte dal Codice della Strada e tali da assicurare la massima visibilità e sicurezza stradale in modo particolare nei pressi di curve, incroci, immissioni, ecc.

ARTICOLO 54

Recisione di rami protesi e di radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale ed arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale e pregiudichino la sicurezza della via pubblica.

In prossimità di incroci e curve gli arbusti o rami di piante devono essere tagliati fino ad 1,5 metri dal ciglio stradale.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Nelle zone di rispetto fluviale ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalle Autorità competenti.

ARTICOLO 55

Transito lungo i canali di bonifica ed i corsi d'acqua

Il personale dei Consorzi di Bonifica (Consorzio di Bonifica Ufficio dei Fiumi e Fossi di Pisa e Consorzio di Bonifica Val d'Era di S. Miniato)o da loro incaricato, per esigenze operative, può accedere alla proprietà privata nella fascia limitrofa ai corsi d'acqua o canali di competenza consortile per effettuare, anche con mezzi meccanici, gli interventi di manutenzione di propria competenza.

ARTICOLO 56

Lavorazione dei terreni

Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 2 metri dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso e di 4 metri dal ciglio del corso d'acqua rientrante nell'ambito di applicazione del R.D. 523/1904, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso e il piano di campagna.

Per un idoneo sostegno delle sponde la piantumazione di siepi e alberi (possibilmente essenze autoctone) dovranno essere realizzate a una distanza fra loro di mt. 4 per permettere la periodica pulizia del fosso con mezzi meccanici.

In caso di constatazione della violazione la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.

Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 2 (due) al ripristino dello stato preesistente dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

ARTICOLO 57

Indicazioni particolari per la lavorazione dei terreni

Per tutte le aree agricole del territorio comunale, in considerazione della prevalente caratterizzazione collinare con aree boscate, lunghi fondovalle, versanti e crinali nei quali l'attività agricola presenta caratteri specializzati di coltivazione ad olivo, vite, frutteto, colture miste, viene indicata la necessità di attuare lavorazioni tradizionali limitando per quanto possibile le lavorazioni a rittochino.

Queste aree sono da considerate aree strategiche in quanto il mantenimento produttivo ed il recupero delle aree di abbandono che ritornano alla coltivazione assume valore di tutela del paesaggio.

ARTICOLO 58

Terrazzamenti e ciglionamenti

La strutturazione del territorio a terrazzamenti, cigli e ciglioni deve essere preservata dal degrado e mantenuta funzionale.

ARTICOLO 59

Indirizzi e contenuti dei Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della Legge 64/95 e successive modifiche relativamente ai contenuti, i PMAA nel definire gli indirizzi colturali dei fondi dovranno tenere conto dei seguenti elementi:

- mantenimento delle colture esistenti in rapporto alla vocazione e alla natura dei suoli, e alla difesa del paesaggio agrario consolidato con particolare riguardo alle piante di ciliegio;
- inserimento di nuove colture correlate alla morfologia del territorio, alla natura dei terreni, nonché alle conseguenze di natura idrogeologica e di erosione dei versanti collinari.

CAPO XIII

CASE COLONICHE

ARTICOLO 60

Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc. occorre acquisire la relativa autorizzazione amministrativa.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

ARTICOLO 61

Igiene di case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia, munite di scale fisse e non devono avere alcuna comunicazione diretta con il fienile o con depositi d'altro combustibile, né con la stalla.

E' vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

ARTICOLO 62

Prevenzione incendi

Le abitazioni devono essere costruite in muratura o comunque secondo le norme del Regolamento Edilizio vigente.

ARTICOLO 63

Depositi prodotti infiammabili

I locali adibiti al deposito del fieno, sia esso stagionato o in fermentazione, debbono essere posti in fabbricati staccati dalle case coloniche, nel rispetto della distanza minima tra fabbricati, imposta dal vigente Regolamento Edilizio.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi di Legge si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per tali impianti dovrà essere acquisito il "Certificato di Prevenzione incendi".

ARTICOLO 64
Acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, estratte dai pozzi, cisterne, ecc.

ARTICOLO 65
Fognature

Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire solo ed esclusivamente in conformità alle Leggi vigenti.

ARTICOLO 66
Stalle

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità delle previsioni delle normative vigenti - sanitaria ed urbanistica.

ARTICOLO 67
Letame

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile posizionate lontane dai corsi d'acqua, realizzate secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia d'igiene.

ARTICOLO 68
Cani

I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, non possono essere lasciati liberi ma devono essere debitamente custoditi in modo da non arrecare pregiudizio ad alcuno.

CAPO XIV

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI

ARTICOLO 69

Colture Agrarie – Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo ed incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di Legge dettate per speciali colture ed allevamenti.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune, modalità e limiti negli allevamenti e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le vigenti norme.

ARTICOLO 70

Comportamenti vietati sulle strade e sul terreno

Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare incendi, danni di altra natura o disturbi.

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati una cunetta o fossa per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenerli costantemente spurgati.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, o altri detriti è tenuto a provvedere a proprie spese e cura, al loro sgombero immediato ed alla pulizia.

E' fatto divieto di gettare nei fossi o nei canali, sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti: bottiglie, materiali di scarto o quant'altro.

Chiunque getti carogne di animali nei canali, nei fossi o in altri luoghi non consentiti, fatta salva ogni altra azione penale, è passibile di ammenda.

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione competente per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

ARTICOLO 71

Scarico abusivo

E' vietato l'abbandono e/o il deposito anche temporaneo di rifiuti o rottami di ogni tipo su: terreni, scarpate, boschi, corsi d'acqua e fondi agricoli, con l'eccezione di materiali inerti per la manutenzione delle strade campestri e di rifiuti di cui sia stata accertata e documentata dalle autorità competenti la possibilità di utilizzo agricolo.

ARTICOLO 72

Dispositivi acustici per allontanamento volatili

L'uso di dispositivi acustici per l'allontanamento dei volatili a salvaguardia del raccolto o dei frutti pendenti nella aree agricole coltivate dovranno essere preventivamente autorizzati. Il richiedente dovrà allegare una valutazione delle emissioni, sottoscritta da tecnico competente, in base alla pressione sonora emessa dalla macchina e certificata dalla casa costruttrice, con possibilità di deroga ai limiti per dispositivi con funzionamento limitato dalle ore 06.00 alle ore 22.00 con cadenza di sparo non minore di 6 minuti ed ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle abitazioni.

ARTICOLO 73

Depositi, ricoveri attrezzi, tettoie, cisterne per l'irrigazione

Sui terreni agricoli e sui fondi coltivati è vietato l'apposizione di qualsiasi manufatto anche precario per depositi, ricoveri, cisterne per l'irrigazione etc. che non siano preventivamente autorizzati secondo l'effettiva necessità del coltivatore e secondo le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

Qualsiasi manufatto mobile o immobile presente sui terreni e in contrasto con la normativa vigente (ad esempio: containers in metallo per ricovero attrezzi, autocisterne in metallo come depositi per l'irrigazione, etc) dovrà essere rimosso da parte dei proprietari entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

CAPO XV

SANZIONI

ARTICOLO 74

Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Comunale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi della L.R. 12 Febbraio 2003, n° 4 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24 Novembre 1981 n° 689 e dal D.P.R. 22 Luglio 1982 n° 571. Salvo disposizioni specifiche relative a violazioni accertate sui corsi d'acqua pubblici da parte delle autorità competenti, ai sensi dei R.D. n. 368 e 523 del 1904.

ARTICOLO 75

Contestazione e notificazione

Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

ARTICOLO 76

Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad € 50 entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione, oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.

E demandata alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo su proposta dell'ufficio competente.

ARTICOLO 77

Rapporto e procedimento ingiuntivo

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al funzionario responsabile del Servizio di Polizia con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al funzionario responsabile del Servizio di polizia scritti difensivi e documenti; possono altresì chiedere di essere sentiti dal medesimo.

Il funzionario responsabile del Servizio di polizia, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art° 27 della Legge 24 Novembre 1981 n° 689.

ARTICOLO 78

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività,
del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:

- a) sospendere o cessare una determinata attività sanzionata;
- b) del ripristino dello stato dei luoghi;
- c) di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

Per violazioni accertate per interventi sui corsi di acqua pubblici né consegue qualsiasi altro obbligo impartito dalle Autorità competenti ai sensi dei R.D. n. 368 e 523 del 1904.

ARTICOLO 79
Inottemperanza all'ordinanza

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'articolo 650 del Codice penale o da altre leggi e regolamenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 dell'articolo 73 del presente Regolamento.

CAPO XVI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 80

Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Rurale consegue efficacia contestualmente all'intervenuta esecutività del relativo provvedimento di approvazione adottato dal Consiglio Comunale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute.

3. In particolare il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento di Polizia Rurale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30/1960 e successive modifiche ed integrazioni;

ARTICOLO 81

Decorrenza

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle sue disposizioni.

ARTICOLO 82

Decorrenza

1. Con decorrenza di norma biennale si procede all'aggiornamento del presente Regolamento.

2. Ogni qualvolta l'entrata in vigore di norme di carattere nazionale o regionale o l'approvazione di variazioni dello strumento urbanistico rendono superate o contrastanti articoli o parti del presente Regolamento, sono automaticamente disapplicati gli articoli o le parti in questione;

3. Nel caso di cui al comma precedente viene predisposto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle norme di livello superiore, atto dirigenziale che evidenzia le norme non più in vigore in quanto sostituite da quelle di livello superiore. L'atto del dirigente è allegato al regolamento di Polizia Rurale e reso pubblico attraverso i più opportuni canali di informazione e rimane efficace

fino all'approvazione del Regolamento di Polizia Rurale variato da parte del Consiglio Comunale ai sensi del primo comma del presente articolo.

ARTICOLO 83

Pubblicità

Copia del presente Regolamento sarà sempre visibile e consultabile negli Uffici di Polizia Municipale e sul sito ufficiale del Comune di Lari www.comune.lari.pi.it

Riferimenti Normativi

- ✓ Legge Regionale n° 1/05 “Norme per il governo del territorio” e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ L.R. 11 Aprile 1995 n° 50 “Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni”;
- ✓ Legge Regionale 64/95 successive modifiche e integrazione (L.R. 25/97);
- ✓ Legge Regionale n° 60/98 “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali”;
- ✓ Legge Regionale n° 39/00 “Legge forestale” successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Norme del P.T.C. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) art. 14-15-16-17-18-19;
- ✓ Norme del P. I. T. (Piano di Indirizzo Territoriale) della Regione Toscana;
- ✓ Reg. C.E.E. 1257/99 come recepito nel “Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2000-2006”;
- ✓ Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”.
- ✓ Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368 “Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 22 marzo 1900, n. 195, Testo unico, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”.

INDICE

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 2
	Art. 1 Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione	
	Art. 2 Il Servizi di Polizia Rurale	
	Art. 3 Espletamento del servizio di Polizia Rurale	
	Art. 4 Ordinanze del Sindaco e dei Responsabili del Servizio di Polizia Rurale Norme comuni	
CAPO II	SISTEMAZIONE DELLE SUPERFICI ESTERNE	Pag. 4
	Art. 5 Aree pertinenziali	
	Art. 6 Patrimonio arboreo esistente	
CAPO III	DELLA PROPRIETA' E DEI FURTI CAMPESTRI.....	Pag. 6
	Art. 7 Passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale	
	Art. 8 Alberatore di confine	
	Art. 9 Spigolature	
	Art. 10 Proprietà dei frutti	
	Art. 11 Tombinature	
CAPO IV	PREVENZIONI INCENDI.....	Pag. 8
	Art. 12 Accensione fuochi	
	Art. 13 Materiali infiammabili	
CAPO V	DEI PASCOLI	Pag. 10
	Art. 14 Coltivi a pascolo	
	Art. 15 Pascolo su altrui proprietà	
	Art. 16 Pascolo in aree di frangia	
	Art. 17 Abbeveramento nei fossi	
	Art. 18 Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie	
	Art. 19 Custodia del bestiame	
	Art. 20 Pascolo degli animali	
	Art. 21 Pascolo in ore notturne	
	Art. 22 Adempimenti amministrativi	
	Art. 23 Adempimenti Sanitari	
	Art. 24 Norme Finali	
	Art. 25 Comportamenti Sanzionabili	
CAPO VI	DETTENZIONE ANIMALI	Pag. 14
	Art. 26 Allevamenti, Localizzazioni e Concimaie	
	Art. 27 Animali da cortile	
	Art. 28 Detenzione cani di specie diversa da quelli da compagnia	
CAPO VII	BOSCHI CESPUGLIATI E TERRENI VINCOLATI	Pag. 17
	Art. 29 Uso e Pascolo	
CAPO VIII	STRADE ED ACQUE	Pag. 18
	Art. 30 Disposizioni comuni	
	Art. 31 Strade Pubbliche e Pertinenze	
	Art. 32 Terreni laterali alle strade Provinciali, Comunali, Vicinali	
	Art. 33 Formazioni arboree in fregio	
	Art. 34 Manutenzione siepi	
	Art. 35 Spazi di manovra	
	Art. 36 Derivazioni artificiali ed irrigazione	
	Art. 37 Abbeveratoi	
	Art. 38 Manutenzione strade secondarie	
CAPO IX	MALATTIA DELLE PIANTE, DEL BESTIAME E TRATTAMENTO DEI RESIDUI.....	Pag. 23
	Art. 39 Difesa contro le malattie delle piante	
	Art. 40 Commercio e trasporto piante e sementi	

- Art. 41 Lotta alla nottua ed alla piramide
- Art. 42 Esche avvelenate
- Art. 43 Denuncia obbligatoria
- Art. 44 Isolamento per malattie contagiose
- Art. 45 Eliminazione di animali morti per malattie infettive
- Art. 46 Maturazione del letame e spargimento liquami

CAPO XI CACCIA E PESCA Pag. 27

- Art. 47 Caccia

CAPO XII CORSI D'ACQUA, FOSSI E CANALI DI BONIFICA..... Pag. 28

- Art. 48 Deflusso delle acque
- Art. 49 Tutela dei corsi d'acqua
- Art. 50 Libero deflusso delle acque
- Art. 51 Espurgo di fossi e canali
- Art. 52 Manutenzione affossature secondarie
- Art. 53 Distanze per fossi, canali ed alberature
- Art. 54 Recinzione di rami protesi e di radici
- Art. 55 Transito lungo i canali di bonifica ed i corsi d'acqua
- Art. 56 Lavorazione dei terreni
- Art. 57 Indicazioni particolari per la lavorazione dei terreni
- Art. 58 Terrazzamenti e ciglionamenti
- Art. 59 Indirizzi e contenuti dei Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale

CAPO XIII CASE COLONICHE Pag. 34

- Art. 60 Costruzione di case coloniche
- Art. 61 Igiene di case coloniche
- Art. 62 Prevenzione Incendi
- Art. 63 Depositi prodotti infiammabili
- Art. 64 Acque piovane
- Art. 65 Fognature
- Art. 66 Stalle
- Art. 67 Letame
- Art. 68 Cani

CAPO XIV RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI Pag. 36

- Art. 69 Colture Agraria – Limitazioni
- Art. 70 Comportamenti vietati sulle strade e sul terreno
- Art. 71 Scarico abusivo
- Art. 72 Dispositivi acustici per allontanamento volatili
- Art. 73 Depositi, ricoveri attrezzi, tettoie, cisterne per l'irrigazione

CAPO XV SANZIONI Pag. 38

- Art. 74 Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative
- Art. 75 Contestazione e notificazione
- Art. 76 Pagamento in misura ridotta
- Art. 77 Rapporto e procedimento ingiuntivo
- Art. 78 Sanzione accessoria dell'obbligo di sospensione o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle acque abusive
- Art. 79 Inottemperanza all'ordinanza

CAPO XVI DISPOSIZIONI TRANSITORIE Pag. 41

- Art. 80 Entrata in vigore
- Art. 81 Decorrenza
- Art. 82 Aggiornamento del Regolamento Polizia Rurale
- Art. 83 Pubblicità